



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

Pratica n. 2216

Brescia, _____

- PEC Cavedaghi Metalli SRL
Via Creta 78, Brescia
cavedaghimetalli@pec.it
- PEC Elba Assicurazioni Spa
via Mecenate 90, Milano
Ag.012 – (K&CO.srl Grosseto)
elbaassicurazioni@pec.elbaassicurazioni.it
- PEC ARPA di Brescia U.O.
Attività Produttive e Controlli
via Antonio Cantore 20, Brescia
- PEC Comune di Villanuova sul Clisi
Via del Brasino 1, Villanuova

Prot. n. _____

Protocollo generato dal sistema

GMT/db
cl 9.11.6

OGGETTO: Accettazione della polizza fideiussoria n.1252276 del 11/05/2018 prestata a fronte del provvedimento autorizzativo n. 880 del 16/02/2016 avente ad oggetto:
“Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4-R12) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Villanuova sul Clisi (BS) Via Fibbia 3-5. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 1252276 del 11/05/2018, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa trasmessa mediante PEC con firma digitale e registrata al pg. prov.le n.67982 in data 16/05/2018, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 880 del 16/02/2016.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

La gestione dell'attività potrà iniziare dalla data del ricevimento della presente così come previsto al punto n.5 del disposto del provvedimento di autorizzazione n.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti – Via Milano, 13 – Tel. 030-3749648 (arch. Daniele Bilios).

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,
dott.ssa Loredana Massi
documento firmato digitalmente



Atto Dirigenziale n° 2171/2017

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1384/2017

OGGETTO: DITTA CAVEDAGHI METALLI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CRETA 78 NEL COMUNE DI BRESCIA ED INSEDIAMENTO IN VIA FIBBIA 3/5 VILLANUOVA SUL CLISI. RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE A FRONTE DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 880 DEL 16/02/2016, DETERMINATA SECONDO GLI IMPORTI STABILITI DALLA D.G.R. 19 NOVEMBRE 2004 N. VII/19461.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 in data 28 settembre 2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);

PREMESSO che la ditta Cavedaghi Metalli srl (codice fiscale 033510988), avente sede legale in Creta 78 nel comune di Brescia, ha presentato istanza in data 21/06/2017 registrata al P.G. prov. n. 81516 pec, tendente ad ottenere la riduzione del 40% dell'ammontare della garanzia finanziaria determinata con l'atto dirigenziale n.880 del 16/02/2016 secondo gli importi stabiliti dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, a seguito dell'ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da SQS;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 880 del 16/02/2016 avente per oggetto : *“Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4-R12) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Villanuova sul Clisi (BS) Via Fibbia 3-5. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*

PRESO ATTO

- che con nota del 16/01/2017, registrata al P.G. prov. n. 6065 pec in data 17/01/2017, la ditta ha comunicato l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto autorizzato con l'atto dirigenziale sopracitato;
- che la ditta Cavedaghi Metalli srl ha ottenuto in data 5/06/2017 con numero di registrazione 51682, la certificazione ISO 14001:2015 rilasciata da SQS “Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management SQS”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 del dl 26/11/2010 n.196 convertito in legge con L.24 gennaio 2011 n.1, le garanzie finanziarie sono ridotte del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;

RIDETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **224.044,78 (Euro duecentoventiquattromilaquarantaquattro/78)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva di 16.475 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€ 290.981,45
trattamento (R4-R12) di un quantitativo annuo di 95.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 82.426,51
totale	€ 373.407,96
Riduzione del 40% certificazione ISO 14001	€ 149.363,18
Totale nuovo importo	€ 224.044,78

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 880 del 16/02/2016 e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

RILEVATO che la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01130959585777;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

RITENUTO di poter ridurre nella misura del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria da prestarsi a fronte dell'atto dirigenziale n. 880 del 16/02/2016, rilasciato alla ditta Cavedaghi Metalli srl con sede legale in via Creta 78 nel comune di Brescia ed insediamento in via Fobbia 3/5 Villanuova sul Clisi;

DISPONE

1. di modificare rideterminando in € **224.044,78 (euro duecentoventiquattromilaquarantaquattro/78)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
2. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori secondo quanto specificato al punto 5) dell'atto dirigenziale n. 880 del 16/02/2016, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
3. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 149.363,18 (Euro centoquarantanovemilatrecentosessantatré/18), pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
4. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazione in premessa citata;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
6. che il presente atto venga comunicato alla ditta Cavedaghi Metalli SRL con sede legale in via Creta 78 nel comune di Brescia, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC cavedaghimetalli@pec.it);

7. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Villanuova sul Clisi ed all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia;
8. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 18-07-2017



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 880/2016

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE
VALTELLINA
Proposta n° 315/2016**

**OGGETTO: DITTA CAVEDAGHI METALLI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CRETA 78
NEL COMUNE DI BRESCIA . AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E
TRATTAMENTO (R4-R12) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN
RISERVA (R13) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI
DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI VILLANUOVA SUL
CLISI (BS) VIA FIBBIA 3-5. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza 01/12/2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111, attribuendo la direzione del Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - Legge Valtellina, e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, relativo ai veicoli fuori uso;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12

Documento Firmato Digitalmente

- dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
 - la delibera di giunta regionale del 5 aprile 2006 n. 8/2318 “norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006”;
 - regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
 - deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
 - deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
 - deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
 - deliberazione della giunta provinciale n. 208 del 10/05/2010, recante “Determinazione degli oneri a carico dei richiedenti per la copertura delle spese di istruttoria dei procedimenti di competenza della Provincia in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici e di concessioni di acque. Aggiornamento”;
 - deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. X/1990, recante approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti – PRGR;
 - regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - deliberazione giunta regionale 06 giugno 2012, n. IX/3596, recante disposizioni in merito alle attività di miscelazione di rifiuti;
 - regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

PREMESSO che la ditta Cavedaghi Metalli SRL 03351050988 con sede legale in Via Creta 78 nel comune di Brescia, è titolare dei seguenti provvedimenti:

- atto dirigenziale n. 5082 del 28/10/2013 avente per oggetto: “*Rilascio autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta in comune di Villanuova S/C, via Fibbia n.3/5 dalla ditta Cavedaghi Metalli srl, avente sede legale in comune di Brescia in via Creta n.78*” ;
- atto dirigenziale n. 6090 del 13/12/2013 avente per oggetto: “*Aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’autorizzazione unica ambientale n. 5082 del 28/10/13 relativa all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta in comune di Villanuova S/C, via Fibbia n.3/5 dalla ditta Cavedaghi Metalli srl, avente sede legale in comune di Brescia in via Creta n.78*” ;

RILEVATO che la ditta Cavedaghi Metalli SRL (codice fiscale 03351050988), avente sede legale in via Creta 78 nel comune di Brescia, ha presentato istanza in data 10/08/2015, (registrata al P.G. prov. 97279 in data 11/08/2015) integrata con documentazione il 15/10/2015, il 28/12/2015 ed il 9/02/2016 tendente ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4-R12) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività, nell’insediamento ubicato in comune di Villanuova sul Clisi ,Via Fibbia 3-5;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (realizzazione muro);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque di prima pioggia in CIS e delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 9 Mapp: n.411- 412 censuario di Villanuova sul Clisi e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Villanuova sul Clisi n. 8549 del 6/10/2015), ha la seguente destinazione urbanistica: "*Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva*";
- considerando il vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con d.g.r n. X/1990 del 20.06.2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01140904026444, 01140904026455, 01140904026466, 01140904026477, 01140904026488, 01140904026490, 01140904026502, 01140904026513;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario;

VISTO l'atto dirigenziale di questa Provincia n. 8549 del 10/12/2015, avente ad oggetto: "*autorizzazione paesistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs n.42/2004 e del D.P.R. n.139/2010, per lo svolgimento di attività di stoccaggio di materiale qualificabile anche come rifiuto, nell'insediamento industriale in località Fibbia del comune di Villanuova*";

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 8621 del 14/12/2015 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che:

- l'ASL di Brescia, Distretto n.6 Salò, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 4/11/2015, registrata al P.G. prov. con il n.130309 pec, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

CONSIDERATO che ARPA, assente in conferenza, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n.131550 del 6/11/2015 e riunitasi in data 24/11/2015 (verbali in atti), nel corso della quale:

- si è preso atto della realizzazione di un muro, necessario alla mitigazione dell'impianto, in variante alle N.T.A. del P.G.T. del Comune di Villanuova s/Clisi;
- gli uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;
- il Comune ha espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza e l'assenso edilizio alla realizzazione di un muro di altezza di mt.7,50 sul lato sud dell'insediamento con funzioni di mitigazione;

Rilevato che:

- con nota del 16/12/2015 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 13/01/2016 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia in CIS e delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo che risulta inserito nella "sezione D" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4-R12) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato **A** - Sezione "**B** (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n.16444 pec in data 9/02/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **373.407,96 € (Euro trecentosettantatremilaquattrocentosette/96)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- | | |
|--|------------|
| - messa in riserva di 16.475 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a | €. |
| | 290.981,45 |
| - trattamento (R4-R12) di un quantitativo annuo di 95.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a | €. |
| | 82.426,51 |

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4-R12) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Villanuova sul Clisi in via Creta 78, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**B** (RIFIUTI)", Sezione "**C** (EMISSIONI)" e Sezione "**D** (ACQUE) e Sezione "**E** (PIANO DI MONITORAGGIO) e Sezione "**F**" (EDILIZIA) e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta Cavedaghi Metalli SRL, (C.F. 03351050988), avente sede legale in Via Creta 78 nel comune di Brescia, alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4-R12) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Villanuova sul Clisi - via Fibbia 3-5 , secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato **A** e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia in CIS e delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei

R.R. n.3 e 4 del 24.03.2006;

3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
4. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
5. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
6. di dare atto che dalla data di avvio della gestione rifiuti, autorizzata con il presente atto, verrà richiesto al S.U.A.P. del comune di Villanuova S/Clisi l'archiviazione dell'autorizzazione A.U.A. n. 5082 del 28/10/2013 e s.m.i.;
7. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato A Sezione E (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
 - d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è l'autorizzazione/allegato agli scarichi)
 - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di

- controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - k. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione C (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
 - l. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - n. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - o. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - p. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento; e costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
 - q. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - r. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

9. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;

- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
12. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
13. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
14. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (emissioni)";
15. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "D (ACQUA)";
16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
17. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **373.407,96 (Euro trecentosettantatrèmilaquattrocentosette/96)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
18. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 5), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
20. che il presente atto venga comunicato alla ditta Cavedaghi Metalli SRL con sede legale in via Creta 78 nel comune di Brescia, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC cavedaghimetalli@pec.it);
21. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Villanuova sul Clisi, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia ed all'A.T.S. Brescia Distretto di Salò;
22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 16-02-2016

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	CAVEDAGHI METALLI SRL	Cod. fiscale	
		03351050988	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	Brescia, via Creta 78		
SEDE IMPIANTO	Via Fibbia 3-5 nel Comune di Villanuova sul Clisi	FOGLIO N. 9	
		MAPP. N.	411-412
SUPERFICI	- totale insediamento	m ² 5.940,00	
	- pavimentata (deposito rifiuti, pertinenze e manovra automezzi)	m ² 4.870,00	
	- capannone	m ² 620,00	
	- permeabile a verde	m ² 450,00	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	<i>“Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva”</i>	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Pozzi Maria Teresa, nata a Salò (BS) il 31/10/1964		
RESPONSABILE TECNICO	Margherita Sona, nata a Tregnago (VR) il 18/04/1979		

N..... DEL

DITTA: Cavedaghi Metalli SRL
SEDE LEGALE : Via Creta 78, Brescia
SEDE IMPIANTO: Via Fibbia , 65 Villanuova sul Clisi

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

La superficie complessiva dell'insediamento è di circa mq 5.940, l'immobile sito nel comune di Villanuova sul Clisi (BS) è censito al foglio 9 mappale n.411-412 del N.C.T; la ditta ha la disponibilità dell'area;

1.1. la suddetta area ricade, secondo il vigente P.G.T. del comune di Villanuova sul Clisi (BS), in Zona "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva"; il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto;

1.2. nell'insediamento si possono effettuare operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- trattamento (R4) metalli ferrosi, non ferrosi ed alluminio, cavi elettrici ;
- pretrattamento (R12);
- raggruppamento (R12);

1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- le operazioni di conferimento sono effettuate su aree pavimentate esterne ed all'interno del fabbricato. I rifiuti sono depositati nell'aree miste identificate in planimetria.
- le operazioni di messa in riserva sono effettuate su aree pavimentate esterne ed all'interno del fabbricato. I rifiuti sono depositati nell'area di stoccaggio identificata in planimetria come aree "A1- A 2 - A 3 - A 4 - A 5 - A 6 - A 7 - A 8 -A9 - A10 - A 11" per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso;
- le operazioni di trattamento sono effettuate nell'aree "B1 - B2 - B3 - S" all'esterno ed all'interno del capannone esistente;
- lo stoccaggio dei rifiuti in uscita in attesa di certificazione end of waste sono effettuate in aree miste;
- I rifiuti decadenti prodotti dalla fase di cernita e trattamento del materiale sono depositati nell'apposita area prima di essere conferiti ad impianti terzi di gestione rifiuti autorizzati;

2. Descrizione del processo e del trattamento:

- ✓ **Messa in riserva (R13)** I rifiuti in ingresso sono stoccati separatamente dai rifiuti decadenti dall'attività. La messa in riserva avviene all'interno ed all'esterno del capannone con le seguenti modalità:rifiuti ferrosi, rifiuti in alluminio e non ferrosi stoccati in cassoni, cumuli, container, colli.
Rifiuti di apparecchiature fuori uso, (RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014) in container, colli e casse;
- ✓ **trattamento (R4)** di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante operazioni di selezione e cernita con l'ausilio di ragno meccanico e nella cernita manuale. Da tale attività si ottengono MPS/EoW conformi alle norme tecniche di settore UNI, CECA, AISI, CAEF, end of waste per le tipologie di materiali ferrosi, non ferrosi e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011 ed end of waste di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013, il materiale prodotto viene accatastato in apposite aree E.o.W. ;

Le fasi operative della gestione dei rifiuti sopracitate sono le seguenti :

- selezione e cernita mediante ragno meccanico, cernita manuale sia per il materiale di dimensioni ridotte, sia per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee;
- trattamento mediante adeguamento volumetrico. I rifiuti in ingresso vengono sottoposti cesoiatura con l'utilizzo di cesoia mobile e/o pinze idrauliche in modo tale da ridurre i volumi;

- ✓ trattamento (R4) dei cavi elettrici di rame ed alluminio mediante operazioni preliminari di selezione, ed eventuale cernita manuale. I rifiuti vengono fatti passare attraverso una pelacavi mobile per il trattamento. Tale pelacavi separa tagliando la parte del rivestimento plastico da quella metallica. Da tale attività si ottengono end of waste di alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011 ed end of waste di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
- ✓ pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli misti, imballaggi metallici, metalli, imballaggi in materiali misti, materiali misti prodotti dal trattamento meccanico limitatamente ai materiali recuperabili. Il tutto mediante operazione di selezione e cernita, separazione manuale o mediante l'ausilio di ragno meccanico, il rifiuto non conforme viene stoccato in apposita zona di segregazione all'interno dell'insediamento.
- ✓ raggruppamento (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti ferrosi, non ferrosi costituiti da rame, bronzo,ottone; non ferrosi costituiti da zinco, non ferrosi costituiti da alluminio, non ferrosi costituiti da piombo e stagno, apparecchiature fuori uso (RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014). Fase preliminare di verifica e selezione per la rimozione dei materiali estranei, operazione di raggruppamento manuale (R12) che consiste nel raggruppare rifiuti costituiti da materiale della stessa tipologia, ma conferiti presso l'impianto con codici CER differenti. Tale operazione conforme alle linee guida di cui alla d.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3596 ed al dds 4 marzo 2014, n. 1795 Regione Lombardia che ha aggiornato gli standard tecnici operativi per le attività di raggruppamento dei rifiuti, è effettuata esclusivamente fra rifiuti non pericolosi,ottenendo rifiuti in uscita anch'essi non pericolosi. L'operazione di raggruppamento viene eseguito al fine di ottenere quantitativi di partite di rifiuti tali da rendere fattibile, ovvero economicamente vantaggioso, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti.

Elenco dei rifiuti CER con i quali viene effettuato il raggruppamento sono:

Il CER in uscita per il raggruppamento ottenuto è individuato nel codice CER 191202, costituiti da rifiuti ferrosi:

020110	Rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
120101 ⁽²⁾	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102 ⁽¹⁾	Polveri e particolato di metalli ferrosi
120121	Corpi d'utensili e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120* (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
150104	Imballaggi metallici (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
160116	Serbatoi per gas liquefatto
160117	Metalli ferrosi
160122	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191006*(limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)
191202	Metalli ferrosi
200140	Metallo (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)

Nota 1: le operazioni di raggruppamento limitate ai soli frammenti non polverulenti;

Nota 2: le operazioni di raggruppamento limitate ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi non polverulenti;

Il CER in uscita per il raggruppamento ottenuto è individuato nel codice CER 191203, costituiti da rifiuti non ferrosi: rame, bronzo, ottone:

020110	Rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)
120103 ⁽²⁾	Limature scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)
120104 ⁽¹⁾	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)
170401	Rame, bronzo, ottone
170407	Metalli misti (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)
191203	Metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)
200140	Metallo (limitatamente ai rifiuti di rame, bronzo, ottone)

Nota 1: le operazioni di raggruppamento limitate ai soli frammenti non polverulenti;

Nota 2: le operazioni di raggruppamento limitate ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi non polverulenti;

Il CER in uscita per il raggruppamento ottenuto è individuato nel codice CER 191203, costituiti da rifiuti di zinco :

020110	Rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di zinco)
110501	Zinco solido
120103 ⁽²⁾	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di zinco)
120104 ⁽¹⁾	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di zinco)
170404	zinco
170407	Metalli misti (limitatamente ai rifiuti di zinco)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di zinco)
191203	Metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di zinco)
200140	Metallo (limitatamente ai rifiuti di zinco)

Nota 1: le operazioni di raggruppamento limitate ai soli frammenti non polverulenti;

Nota 2: le operazioni di raggruppamento limitate ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi non polverulenti;

Il CER in uscita per il raggruppamento ottenuto è individuato nel codice CER 191203, rifiuti non ferrosi costituiti da alluminio:

020110	Rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
120103 ⁽²⁾	Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
120104 ⁽¹⁾	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
150104	Imballaggi metallici (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
160118	Metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
160122	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
170402	Alluminio
170407	Metalli misti (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117* (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
191006	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 191006* (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
191203	Metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di alluminio)
200140	Metallo (limitatamente ai rifiuti di alluminio)

Nota 1: le operazioni di raggruppamento limitate ai soli frammenti ai non polverulenti;

Nota 2: le operazioni di raggruppamento limitate ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi non polverulenti;

Il CER in uscita per il raggruppamento ottenuto è individuato nel codice CER 191203 non ferrosi costituiti da piombo e stagno:

020110	Rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
120103 ⁽²⁾	Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
120104 ⁽¹⁾	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
150104	Imballaggi metallici (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
160118	Metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
170403	piombo
170406	Stagno
170407	Metalli misti (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
191203	Metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)
200140	Metallo (limitatamente ai rifiuti di piombo e stagno)

Nota 1: le operazioni di raggruppamento limitate ai soli frammenti non polverulenti;

Nota 2: le operazioni di raggruppamento limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi non polverulenti;

Il CER in uscita per il raggruppamento è individuato nel codice CER 160214:

160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci da 160209 e 160213
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135

2.1. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 16.435 per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso da avviare al trattamento e di rifiuti in attesa di certificazione end of waste;
- mc 40 per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi apparecchiature fuori uso (RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014) e successivo raggruppamento;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R4 - R12) è pari a 95.000 t/a ;

2.2. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DEFINIZIONE	OPERAZIONI			
		R13	R4	R12 tratta - mento	R12 raggruppa - mento
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	X			
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti : <i>(limitatamente a colaticci e/o scarti provenienti da aziende siderurgiche)</i>	X	X		
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti : <i>(limitatamente a cascami metallici non ferrosi)</i>	X	X		
10 09 99	Rifiuti non specificati altrimenti : <i>(limitatamente a cascami metallici ferrosi)</i>	X	X		
11 05 01	zinco solido	X	X		X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami metallici non ferrosi)</i>	X	X		
12 01 01 ⁽²⁾	limatura e trucioli di materiali ferrosi: <i>(limitatamente ai non polverulenti);</i>	X	X		X
12 01 02 ⁽¹⁾	polveri e particolato di materiali ferrosi, <i>(limitatamente ai non polverulenti);</i>	X	X		X
12 01 03 ⁽²⁾	limatura e trucioli di materiali non ferrosi, <i>(limitatamente ai non polverulenti);</i>	X	X		X
12 01 04 ⁽¹⁾	polveri e particolato di materiali non ferrosi, <i>(limitatamente ai non polverulenti);</i>	X	X		X
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X	X
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti : <i>(limitatamente a cascami e rottami di lavorazioni metalliche ferrose e non ferrose provenienti da attività artigianali, industriali e/o commerciali)</i>	X	X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	
16 01 06	Veicoli fuori uso, <i>non contenuti liquidi né altre componenti pericolose (limitatamente a carcasse bonificate di autoveicoli fuori uso)</i>	X			
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto	X	X		X
16 01 17	metalli ferrosi	X	X		X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X		X

16 01 22	Componenti non specificati altrimenti: <i>limitatamente ai componenti ferrose e/o non ferrose</i>	X	X	X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 160213* : <i>no RAEE (limitatamente alle macchine utensili ed installazioni fisse di grandi dimensioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014)</i>	X	X	X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13* (RAEE <i>rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014)</i>	X			X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	X	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X		X
17 04 03	Piombo	X	X		X
17 04 04	Zinco	X	X		X
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X		X
17 04 06	Stagno	X	X		X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	X	X		
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601*e 170603*	X	X		
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X		X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117* (<i>limitatamente a frazioni metalliche</i>)	X	X		X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X
19 10 06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005* (<i>limitatamente ai cascami metallici</i>)	X	X	X	X
19 12 02	metalli ferrosi	X	X		X
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X	X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35*; <i>no RAEE (limitatamente alle macchine utensili ed installazioni fisse di grandi dimensioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014)</i>	X	X	X	X
20 01 36	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13* (RAEE <i>rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014)</i>	X			X
20 01 40	Metallo	X	X	X	X

Nota 1: le operazioni di recupero R4 e/o R12 sono limitate ai soli frammenti non polverulenti;

Nota 2: le operazioni di recupero R4 e/o R12 sono limitate ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi non polverulenti;

2.3. tutti i rifiuti in ingresso vengono stoccati all'interno ed all'esterno su area pavimentata in cls. I rifiuti vengono stoccati in cumuli e container così come previsto nella tavola allegata al presente provvedimento;

3. Prescrizioni

3.1. la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche,
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004.

La procedura sopra descritta non si applica ai rifiuti ferrosi e non ferrosi per i quali è prevista, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la procedura di accettazione di cui alla d.g.r. n. VIII/010222 del 28/09/2009:

3.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);

l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;

la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;

le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

3.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

➤ raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

➤ controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

➤ controllo visivo all'ingresso del mezzo

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che

il materiale sia “*libero da*” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul “*Registro degli eventi*”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

➤ ***controllo visivo del carico***

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell’impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “*libero da*” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l’impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell’attività del controllo all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall’impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all’ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all’impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.

inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell’impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

3.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

3.2 Per i seguenti rifiuti, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la ditta deve:

CER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*;

3.2.1. codici CER 160214-200136 apparecchiature fuori uso non pericolosi (RAEE) la ditta deve:

- predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
- effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliuretanic", è vietato il ritiro di monitor/tv CRT, LED, OLED, LCD e plasma

3.2.2. codice CER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;

In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;

3.2.3. codici CER 160118, 160216, 170401, 170411, (limitati ai soli cavi elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:

- l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
- l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
- In caso assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto emerga la presenza di trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*;

3.3. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;

3.4. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

- 3.5. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 della Regione Lombardia:
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione, anche ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, anche se ad esso materialmente non allegata;
- 3.6. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI - CECA-CAEF – AISI - EURO alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 3.7. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
- 3.8. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715 del 25/07/2013;
- 3.9. le operazioni di raggruppamento dovranno essere conformi alle linee guida di cui alla d.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3596 ed al dds 4 marzo 2014, n. 1795 Regione Lombardia che ha aggiornato gli standard tecnici operativi per le attività di raggruppamento dei rifiuti;
- 3.10. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 3.11. eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06 e s.m.i, o comunque secondo le norme di legge vigenti;
- 3.12. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio allo smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 3.13. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio al recupero finale dovrà essere effettuato per un periodo inferiore a tre anni;
- 3.14. non può essere ritirato il rifiuto identificato dal codice CER 191205 se proveniente da RAEE o dal trattamento degli stessi;
- 3.15. con riferimento al traffico, dovrà essere pianificata la logistica ottimizzando carichi e percorsi dei veicoli di trasporto pesanti, al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
- 3.16. all'interno del capannone potranno essere utilizzati macchinari ad alimentazione elettrica o, in subordinate e solamente per i mezzi non reperibili sul mercato con alimentazione elettrica, alla predisposizione di presidi di aspirazione delle emissioni alla sorgente. Nel caso in cui non siano possibile eliminare tutte le macchine diesel, dovrà essere applicato nel suo complesso il capo II del titolo IX d.lgs. 81/2008, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni";

- 3.17. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

4. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e prevedere i tempi per le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sommario:

- 1. Sintesi dei dati identificativi.**
- 2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**
- 3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.***
- 4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.***
- 5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.**
 - Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta***
 - Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta***
 - Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.**
- 6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**
- 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**
- 8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**
- 9. Emissioni rumorose.**
- 10. Sospensione dell'attività.**
- 11. Prescrizioni particolari.**

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	CAVEDAGHI METALLI S.R.L.
Sede legale	BRESCIA (BS) – VIA CRETA 78
Sede insediamento	VILLANUOVA SUL CLISI (BS) – VIA FIBBIA 3/5

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Autorizzazioni precedenti (per le emissioni in atmosfera): Nessuna
Emissioni precedentemente autorizzate: -
Emissioni dismesse: -
Emissioni oggetto di modifica: -
Emissioni nuove: Ed1
Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante: -
Emissioni non soggette ad autorizzazione: -
Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:
Impianto per la produzione di solo riscaldamento, alimentato a GPL, di potenza termica nominale pari a 20 KW

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Il processo produttivo dell'azienda Cavedaghi Metalli S.r.l. è principalmente finalizzato all'ottenimento di rottami metallici, sufficientemente puri da soddisfare le pertinenti specifiche tecniche e/o settoriali nonché richieste dell'industria metallurgica del cliente.

In modo schematico, il processo produttivo aziendale, può essere così descritto:

- *Fase 1 - Ingresso automezzi in impianto:* il conferimento può avvenire con mezzi di trasporto propri dell'azienda Cavedaghi Metalli S.r.l., previo carico presso i produttori, o tramite aziende terze autorizzate al trasporto rifiuti.

I rifiuti conferiti, vengono stoccati nelle specifiche aree dedicate. La messa in riserva dei rifiuti, avviene in cumuli, container e/o colli divisi per tipologie omogenee.

- Fase 2 – (se necessaria) cesoiatura dei rifiuti: si tratta di un'operazione di semplice cesoiatura dei rifiuti metallici di grosse dimensioni attraverso l'utilizzo di pressa cesoia mobile o di pinze idrauliche. La fase di tranciatura rappresenta un trattamento preliminare alle successive fasi di lavorazione per tutti quei rifiuti di dimensioni grossolane che altrimenti non potrebbero essere sottoposti alla selezione meccanica ed alla cernita manuale. Qualora non necessaria, tale fase, come nel caso di trattamento di altre tipologie di rifiuti, non viene svolta.
- Fase 3 – selezione, cernita: l'attività di recupero svolta presso la ditta consiste nella selezione meccanica a mezzo ragno meccanico e nella cernita manuale. I materiali vengono pertanto selezionati per tipologie omogenee e, laddove presentino idonee caratteristiche, vengono depositati come End Of Waste/MPS nelle apposite aree di stoccaggio. Il sovrullo (rifiuto decadente dall'attività di selezione e cernita) viene anch'esso depositato nelle specifiche aree autorizzate prima di essere inviato ad impianti terzi per il recupero e/o lo smaltimento.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. Dati dichiarati dalla ditta.

Nessuna precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Per l'attività dell'azienda non è presente un allegato tecnico di riferimento.

Tabella 1. Materiali (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

Materiali	Prodotto	Q.tà Anno	Frasi di Rischio
Rifiuti		Come da sezione rifiuti	-

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali.

Il materiale in ingresso (rifiuti in prevalenza a matrice metallica) arriva sfuso e/o imballato (cassoni, container, fusti, ceste, pallets, bigbags) e viene movimentato con autocarri e ragno meccanico per essere portato nelle zone di stoccaggio e/o di lavorazione.

Le attività di lavorazione (movimentazione, cernita manuale, selezione meccanica con ragno, adeguamento volumetrico) possono produrre potenziali polveri diffuse.

Tabella 2. Fasi lavorative.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Movimentazione, stoccaggio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico	Autocarro, ragno meccanico, pressa/cesoia	<input type="checkbox"/> SI x NO	-	Ed1

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni diffuse da attività di recupero di rifiuti. Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione Ed1 – Movimentazione, stoccaggio, selezione e cernita materiali adeguamento volumetrico	
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: ugelli nebulizzatori di tipo mobile	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	Limite
Materiale particellare	Non applicabile
Note: Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta non è possibile effettuare rilievi analitici ed in presenza di un impianto di nebulizzazione si assume che i limiti siano rispettati (vedi quanto indicato al Capitolo 7 paragrafo Modalità e controllo delle emissioni).	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla “Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell’inquinante, limiti e note”, comporta l’installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L’organo comunale competente in qualità d’Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l’adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L’Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall’utilizzo di un sistema “ad umido”, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l’efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’ esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d’emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d’emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un’interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell’esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, alla Provincia, al Comune ed all’ARPA.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell’efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteria di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall’ esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell’aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- ❑ In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto***.

- ❑ In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.

- ❑ Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- ❑ L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

- ❑ Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati. Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- ❑ dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- ❑ dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- ❑ I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;

- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con cadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che sono presenti impianti per la produzione di energia termica/elettrica non soggetti ad autorizzazione in quanto non superano le soglie previste dall'articolo 272 comma 1 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni:

Impianto per la produzione di solo riscaldamento, alimentato a GPL, di potenza termica nominale pari a 20 KW.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

Qualora dovessero verificarsi problematiche legate alla diffusione di polveri generate dalla formazione di ruggine sulla superficie dei materiali, la ditta dovrà prevedere lo stoccaggio all'interno del capannone.

1. DESCRIZIONE

La presente consente lo scarico in corpo idrico superficiale di acque di prima pioggia e negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche derivanti dall'attività di:

- recupero rifiuti non pericolosi e commercio metalli ferrosi e non ferrosi; svolte nel comune di Villanuova sul Clisi (BS) in Via Fibbia, n. 3/5, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

Preso Atto che:

- che il Comune di Villanuova Sul Clisi con nota del 21.04.2008 prot. n. 1420 ha dichiarato che l'insediamento non ricade in zona servita da pubblica fognatura, che lo scarico non è allacciabile alla stessa, e che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;
- che la Olivatt S.p.A. proprietaria del canale di alimentazione della centrale idroelettrica con nota del 10.12.2007 ha dichiarato che il corpo idrico superficiale ha una portata minima di 6 m³/sec e una portata media di 18 m³/sec e presenta un periodo con portata naturale nulla di 3 giorni l'anno tra i mesi di agosto e settembre

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore	Cavedaghi Metalli srl
Sede legale	via Fibbia, n. 3/5, Villanuova sul Clisi (BS)
Sede insediamento	via Fibbia, n. 3/5, Villanuova sul Clisi (BS)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- nell'insediamento viene esercitata l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e commercio metalli ferrosi e non ferrosi, con accatastamento sulle superfici scolanti;
- annesso all'attività è presente un distributore di carburanti ad uso privato;
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto;
- lo scarico S1 in corpo idrico superficiale Canale di alimentazione della centrale idroelettrica è costituito dalle acque di prima pioggia decadenti sulla superficie scolante di circa 4.900 m², raccolte in vasca di 43 m³ dotata di sistema di alimentazione che la esclude automaticamente a riempimento avvenuto costituito da valvola a farfalla motorizzata e sensore pioggia, sottoposte a trattamento di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, previa possibilità di procedere al campionamento;
- le acque di seconda pioggia recapitano in corpo idrico superficiale Canale di alimentazione della Centrale Idroelettrica previo trattamento di disoleazione e possibilità di procedere a campionamento tramite pozzetto d'ispezione;
- lo scarico S2 di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, caratterizzato da un carico organico complessivo di n. 2 abitanti equivalenti, è sottoposto a trattamento in vasca Imhoff e trincee di sub-irrigazione, previa possibilità di procedere al campionamento;
- le acque pluviali sono raccolte con reti separate e disperse negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente;

Tipologia dello scarico

- l'attività rientra tra quelle indicate all'art. 3, comma 1, lett. c) del regolamento regionale n. 4/2006, soggette alle disposizioni del regolamento medesimo;
- le acque dello scarico S1 come sopra evidenziate sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dall'art. 2, del regolamento regionale 4/06, ammesse in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 7, comma 1, lett. b), del medesimo regolamento
- lo scarico S2 come sopra evidenziate sono definite "acque reflue domestiche" con carico inferiore a 50 A.E. ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 8 comma 2 lett. a) del regolamento regionale n.3/2006, per il parametro solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l;

3. Recapito, parametri e limiti da rispettare

Gli scarichi S1 di acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale e S2 di acque reflue domestiche con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

scarico	tipologia acque	ricettore	abitanti equivalenti	dati catastali		coordinate Gauss Boaga	
				fg	mapp	x	y
S1	prima pioggia	canale di alimentazione della centrale idroelettrica	/	3	412	1614801	5051509
S2	domestico	strati superficiali del sottosuolo	2			1614766	5051587

devono rispettare, lo scarico S1 i limiti di emissione in acque superficiali della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e lo scarico S2 il valore limite di emissione di 0,5 ml/l per i "Solidi sedimentabili" a valle della vasca Imhoff ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. a) del regolamento regionale n. 3/2006;

4. Prescrizioni

- per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 3, dovranno essere eseguite nel corso di tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, analisi dello scarico S1 di acque di prima pioggia da svolgersi con frequenza annuale, la prima delle quali deve essere eseguita entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento;
- le analisi dovranno rappresentare i parametri seguenti: pH, Solidi sospesi, BOD5, COD, Piombo, Zinco, Rame, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Idrocarburi totali, Saggio di tossicità acuta;
- le analisi di cui alla precedente lett. a. dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalle normative di riferimento;
- i relativi certificati dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
- i certificati analitici dovranno essere conservati presso lo stabilimento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- la pulizia della vasca Imhoff dovrà essere effettuata con regolarità con una frequenza minima di almeno una volta l'anno ed ogni volta che si renda necessario;
- le caditoie e le griglie di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenute sgombre da qualsiasi accatastamento, in piena efficienza e periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo;
- la manutenzione e la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione che dovrà essere messo a disposizione delle autorità deputate al controllo qualora richiesto dalle stesse;
- comunicare tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa degli scarichi;
- comunicare all'Ufficio Acqua della Provincia qualsiasi cambiamento relativo alla consistenza ed alla proprietà dell'immobile;

- k. comunicare qualsiasi variazione relativa alla denominazione o ragione sociale entro 30 gg dalla data della variazione stessa;
- l. comunicare preventivamente, ai fini della volturazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, il nominativo della ditta subentrante, tenuta a richiedere la volturazione medesima, in caso di vicende di cessione dell'attività da cui origina lo scarico autorizzato;

5. Indicazioni

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006 le acque di prima pioggia potranno essere scaricate unicamente ad evento meteorico concluso;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n. 4/2006 dovranno essere previste periodiche pulizie della superficie scolante;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006 la pulizia delle superfici interessate da versamenti accidentali dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti;
- i fanghi provenienti dalla vasca Imhoff, dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e dalla rete di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 (*'Modifiche'*), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;

MATRICE	FREQUENZA DI MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione " B " del presente atto
EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione " C " del presente atto
ACQUA	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione " D " del presente atto
RUMORE	Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, Le misurazioni del rumore devono essere effettuate dal tecnico competente in materia e redatte secondo la DGR 8313/02, previa tempestiva comunicazione ad Arpa e Comune, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. Per recettore sensibili non devono essere valutate le sole civili abitazioni, ma tutti gli edifici adibiti al normale permanere di persone, indi per cui anche eventuali uffici di aziende vicine.

Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa devono:

- A. inoltrare al Comune quanto segue:
 - a) versamento del contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, nei modi e tempi di legge;
 - b) comunicazione, oltre la data di inizio lavori prevista dal punto 4) dell'atto autorizzativo, delle generalità del Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e dell'Impresa esecutrice;
 - c) trasmissione della documentazione prevista dall'art. 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) presentazione del modello ISTAT debitamente compilato;
 - e) denuncia dei lavori con strutture in cemento armato o metalliche ai sensi della legge n. 1086 del 1971, e degli articoli da 64 a 76 del D.P.R. n. 380 del 2001, della legge n. 64 del 1974, ed egli articoli da 83 a 103 del D.P.R. n. 380 del 2001 e del D.P.G.R. n. 0164/Pres. del 1989 corredata da tutta la documentazione di rito;
 - f) documentazione relativa agli impianti di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 (solo per interventi che comprendono la realizzazione o la ristrutturazione di impianti di cui alla predetta legge);
- B. richiesta e ottenimento dell'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi;
- C. proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato;
- D. collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) dell'atto autorizzativo, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti;
- E. comunicare alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., affiggendone una copia in cantiere.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l'atto autorizzativo, relativamente alla realizzazione dell'impianto, non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.

Obblighi da osservare nel corso dei lavori fino alla loro ultimazione:

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'atto autorizzativo o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- a) osservare quanto autorizzato, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate dell'atto autorizzativo medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità;
- b) comunicare immediatamente al Comune e alla Provincia di Brescia l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti;

- c) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi;
- d) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.).

All'ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa, devono:

- a) richiedere al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, o documentazione attestante la conformità del progetto ai sensi dell'art. 25 c. 5-bis del d.r.p. 380/2001, pena le sanzioni previste di legge.